SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 gennaio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della giustizia

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 2014, n. **200**.

Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, ed in particolare l'articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, l'articolo 22 che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente e l'articolo 23 in materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale;

Visti, inoltre, gli articoli 5 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, sull'esecuzione delle misure compensative, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 11 e 23;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 25 giugno 2014, con la quale il regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I
DEFINIZIONI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 206 del 2007;

c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di ingegnere in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 206 del 2007;

d. «Consiglio nazionale», il Consiglio dell'Ordine nazionale degli ingegneri.

Capo II
PROVA ATTITUDINALE

Art. 2.
Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.

2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato *A)* al presente regolamento, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con il settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo degli ingegneri sono ca-

ratterizzate da una maggiore complessità rispetto a quelle per l'iscrizione nella sezione B.

4. La prova scritta, che avrà luogo in una o più giornate consecutive, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta.

5. L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale e, se del caso, su alcuni aspetti degli elaborati scritti del candidato.

7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato *A)*, da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'Albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti.

2. Per ciascuno dei tre settori in cui è suddiviso l'Albo degli ingegneri sono nominati due membri effettivi e due membri supplenti la cui scelta è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'Albo con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni ed in possesso della specifica professionalità. Per ciascuno dei tre settori in cui è suddiviso l'Albo degli ingegneri è nominato un membro effettivo e un membro supplente la cui scelta è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato *A)* al presente decreto e caratterizzanti ciascuno dei tre settori. I professionisti e i docenti così nominati interverranno in funzione della sezione e del settore cui il candidato ha chiesto di iscriversi; ai fini della operatività della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista per ogni sezione e/o settore in cui si svolgeranno le prove e almeno un docente. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione ovvero presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

3. La Commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza del settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validità della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la Commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla Commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B al presente regolamento, che ne forma parte integrante, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della Commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva
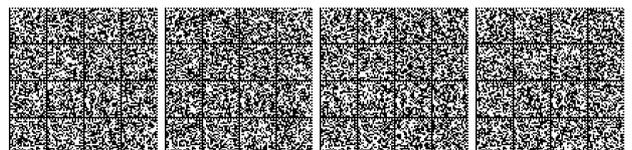
pari a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della Commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'Albo.

4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III

TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato *A)* che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore ad otto anni ed iscritto alla sezione A o B dell'Albo, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.

5. Il Consiglio nazionale esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente del Consiglio dell'Ordine provinciale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1 dell'articolo 8 e al comma 3 del presente articolo. Per agevolare tale vigilanza, il professionista presso il quale il richiedente svolge il tirocinio, non appena ricevuta copia della delibera di inizio tirocinio emessa dal Presidente del Consiglio nazionale, contatta il Presidente dell'Ordine provinciale a cui è iscritto per informarlo delle linee generali cui si atterrà durante il tirocinio.

Art. 8.

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco sono indicati la sezione e i settori dell'Albo ai quali sono iscritti i professionisti.

2. Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende ingegneri che esercitino la professione da almeno otto anni.

3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre settori in cui l'Albo è stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'Ordine.

Art. 9.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico degli ingegneri.

Art. 10.

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b. la sezione e il settore dell'Albo per il quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;

c. gli estremi del decreto di riconoscimento;

d. la data di decorrenza dell'iscrizione;

e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, l'Ordine provinciale, la sezione e il settore dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

i. la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.

Iscrizione

1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *C)* al presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a. copia di un documento di identità;

b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183;

c. attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

d. n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie sono autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi è anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione è inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale delibera in merito all'iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.

4. La segreteria del Consiglio provvede, entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista, al Consiglio dell'Ordine provinciale presso cui questo è iscritto nonché al Ministero della giustizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio dell'Ordine provinciale che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio dell'Ordine provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a. rinuncia all'iscrizione;

b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* del presente articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

Oneri informativi

1. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2012, n. 252, è elencata nell'allegato *D)* al presente provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro della giustizia: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 60

ALLEGATO *A*

(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1) - Elenco delle materie

Sezioni A e B

Settore civile – ambientale

1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Architettura tecnica e composizione architettonica (prova scritta e/o orale)
3. Urbanistica e pianificazione territoriale (prova scritta e/o orale)
4. Topografia (prova scritta e/o orale)
5. Scienza delle costruzioni (prova scritta e/o orale)
6. Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova scritta e/o orale)
7. Geotecnica e tecnica delle fondazioni (prova orale)
8. Costruzioni di ponti (prova scritta e/o orale)
9. Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti (prova scritta e/o orale)
10. Idrologia e Costruzioni idrauliche (prova scritta e/o orale)
11. Impianti tecnici nell'edilizia e territorio (prova scritta e/o orale)

Settore industriale

1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Tecnologia dei materiali (prova orale)
3. Tecnologia meccanica (prova scritta e/o orale)
4. Costruzioni di macchine (prova scritta e/o orale)
5. Impianti energetici (prova scritta e/o orale)
6. Impianti chimici (prova scritta e/o orale)
7. Elettrotecnica e Impianti elettrici (prova scritta e/o orale)
8. Impianti termoidraulici (prova scritta e/o orale)
9. Impianti industriali (prova scritta e/o orale)
10. Gestione dei progetti (prova orale)

Settore dell'informazione

1. Ingegneria del software (prova scritta e/o orale)
2. Elettronica applicata (prova scritta e/o orale)
3. Sistemi e impianti per telecomunicazioni (prova scritta e/o orale)
4. Ingegneria delle radiofrequenze (prova solo orale)
5. Economia e organizzazione aziendale (prova orale)
6. Tecnologia per il controllo e l'automazione (prova orale)
7. Tecnologia elettronica (prova orale)

ALLEGATO *B*

(articolo 5, comma 1)

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il/la sottoscritto/a...
nato/a il........................... a................................ ; cittadino/a...
residente in ....
in possesso dei titolo professionale di ....
rilasciato da ....
a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università ....
con sede in... , iscritto nell'albo professionale di .... dal ....[1] ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione ……….[2] e nel settore ………[3] emesso in data ………………………..

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

[1] Ove sussista il requisito
[2] A (Ingegnere) o B (Ingegnere junior)
[3] Civile ambientale o industriale o dell'informazione

ALLEGATO *C*

(articolo 11, comma 1)

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il/la sottoscritto/a...
nato/a il........................... a ; cittadino/a...
residente in ....
in possesso dei titolo professionale di ....
rilasciato da ....
a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università ....
con sede in... , iscritto nell'albo professionale di .... dal ....[4] ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione ……….[5] e nel settore ……….. [6] emesso in data ………………………..

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra

dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7 co. 3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data e Firma

[4] Ove sussista il requisito
[5] A (Ingegnere) o B (Ingegnere junior)
[6] Civile ambientale o industriale o dell'informazione
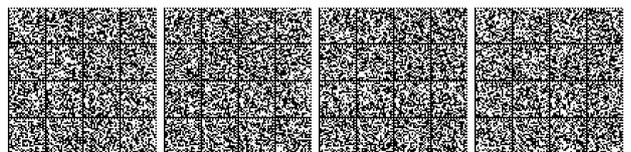
ALLEGATO *D*

(articolo 17, comma 1)

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N. 252)

ONERI INTRODOTTI

A) *Denominazione:*

1. convocazione e calendario delle prove
2. esito prova attitudinale
3. delibera di iscrizione nel registro dei tirocinanti

B) *Riferimento normativo interno:*

1. art. 5, comma 2
2. art. 6, comma 5
3. art. 12, comma 4

C) *Categoria dell'onere:*

1. comunicazione
2. comunicazione
3. comunicazione

D) *Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:*

1. la norma introduce l'obbligo, in capo alla Commissione prevista dall'art. 3 del decreto, di comunicare al Ministero della giustizia la convocazione della commissione e del calendario delle prove, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova;

2. la norma introduce l'obbligo, in capo al Consiglio nazionale, di comunicare al Ministero della giustizia l'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

3. la norma introduce l'obbligo, in capo alla segreteria del Consiglio nazionale, di comunicare, entro quindici giorni, al Ministero della giustizia la delibera adottata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania):

«Art. 5 *(Autorità competente)*. — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera *g)*;

d) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere *e)*, *f)* e *g)*;

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

h) il Ministero dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, salvo quanto previsto alla lettera *c)*;

i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*;

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto."

«Art. 11 *(Verifica preliminare)* 1. — Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'art. 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'art. 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.»

«Art. 22 *(Misure compensative)*. — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonchè per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18, lettere *b)* e *c)*, l'art. 18, comma 1, lettera *d)*, per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1, lettera *f)*, qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera *g)*;

b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *b)* e *c)*, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il decreto di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.»

«Art. 23 *(Tirocinio di adattamento e prova attitudinale)*. — 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.
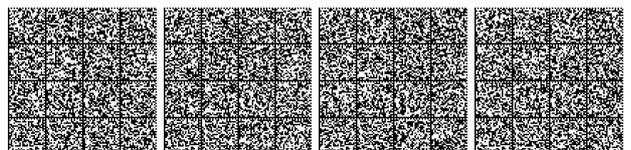
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.»

«Art. 24 *(Esecuzione delle misure compensative)*. — 1. Con riferimento all'art. 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. 4-*bis*. 4-*ter*. (*Omissis*).».

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007:

«Art. 16 *(Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento)*. — 1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'art. 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'art. 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Fuori dai casi previsti dall'art. 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

a) delle amministrazioni di cui all'art. 5;

b) del Dipartimento per le politiche europee;

c) del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

7. Nei casi di cui all'art. 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 24.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'art. 5, comma 2, individuano le modalità procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all'art. 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Se l'esercizio della professione in questione è condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.».

Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Il Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 reca: «Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.».

Note all'art. 5:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.».

La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).».

Note all'art. 8:

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 reca: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.».

Note all'art. 17:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2012 , n. 252 reca: «Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).».

15G00009
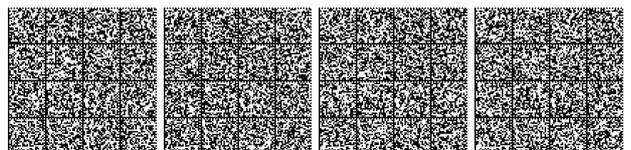
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 2014.

Rideterminazione del cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia 2007-2013 per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del primo e secondo prefinanziamento del 7 per cento. (Decreto n. 53/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) 1198/2006;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4332/2006 del 4 ottobre 2006 - da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) 1313/2007 del 28 marzo 2007 - che ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari, espressi a prezzi del 2004, del Fondo europeo per la pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, che ha approvato il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 424.342.854,00 ed un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 424.342.854,00;

Vista la delibera CIPE 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per il periodo di programmazione 2007/2013 che prevede che per le misure a gestione regionale, l'80 per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle Regioni e Province autonome, mentre per le misure gestite dall'Amministrazione centrale dello Stato, il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di Rotazione;

Vista, da ultimo, la decisione della Commissione europea C(2014) 5164 del 18 luglio 2014, la quale, nell'approvare la proposta di revisione del programma operativo, tenendo, altresì, conto del disimpegno di euro 10.281.859,00 di contributo FEP effettuato dalla Commissione relativamente all'esercizio finanziario 2011, ha modificato il piano finanziario del suddetto programma, riducendo ad euro 414.060.995,00, dai precedenti euro 424.342.854,00, l'ammontare complessivo del contributo comunitario a valere sul Programma operativo FEP 2007-2013;

Vista la nota n. 21378 del 22 ottobre 2014 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso, suddiviso in regioni convergenza e regioni fuori convergenza, il nuovo piano finanziario del programma operativo FEP 2007/2013, ripartito per annualità e per asse d'intervento;
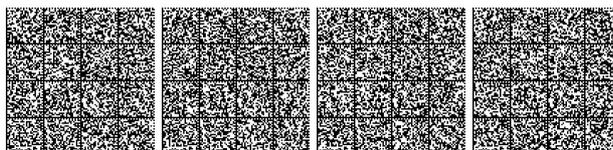
Tenuto conto che, in base al nuovo piano finanziario del suddetto programma operativo, il cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il periodo 2007/2013, passa da euro 367.854.852,00 ad euro 360.294.445,00, con minor onere, a carico del Fondo medesimo, pari ad euro 7.560.407,00;

Considerata, pertanto, la necessità di rideterminare la quota di cofinanziamento statale del citato programma operativo, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mediante la modifica delle assegnazioni già disposte per le annualità dal 2007 al 2013 con i propri decreti n. 46/2008, n. 34/2009, n. 29/2010, n. 41/2011, n. 40/2012, n. 1/2013 e n. 56/2013;

Considerato che, ai fini della suddetta rideterminazione, occorre tenere conto dei due prefinanziamenti del 7 per cento disposti con propri decreti n. 22/2008 e n. 52/2008, ammontanti a complessivi euro 51.447.327,62;

Considerato che detti prefinanziamenti assorbono in parte, per euro 51.447.327,62, l'annualità 2013 del suddetto programma operativo;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 novembre 2014:

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento statale del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle annualità dal 2007 al 2013, al netto del primo e del secondo prefinanziamento del 7 per cento, viene rideterminata in complessivi euro 308.847.117,38.

2. La predetta assegnazione di euro 308.847.117,38 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del citato programma operativo, per le annualità dal 2007 al 2013, con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

3. Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto, viene riportata, la ripartizione per singola annualità, distinta per regioni convergenza e regioni fuori convergenza, degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto programma operativo, come sopra rideterminati ed assegnati.

4. Le erogazioni sono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 4, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013;

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 4017

ALLEGATO
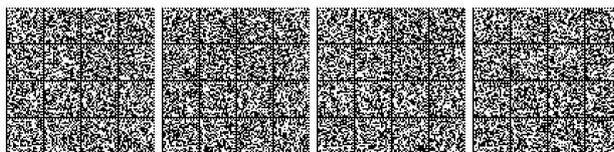
Programma Operativo FEP 2007-2013
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987

Annualità 2007-2013

annualità	Regioni convergenza	Regioni fuori convergenza	Totale
2007	38.954.356,80	14.266.471,00	53.220.827,80
2008	38.118.674,40	12.519.974,20	50.638.648,60
2008	38.445.011,80	12.623.944,40	51.068.956,20
2010	39.068.885,00	12.885.485,60	51.954.370,60
2011	31.771.382,80	12.881.295,20	44.652.678,00
2012	40.345.149,00	13.591.473,40	53.936.622,40
2013	2.409.302,81	965.710,97	3.375.013,78
totale	**229.112.762,61**	**79.734.354,77**	**308.847.117,38**
prefinanziamenti	38.588.493,19	12.858.834,43	51.447.327,62
Totale complessivo	**267.701.255,80**	**92.593.189,20**	**360.294.445,00**

(Importi in euro)

15A00265

DECRETO 2 dicembre 2014.

Cofinanziamento nazionale di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, di cui al Regolamento UE n. 1071/2014, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 54/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;

Considerato che nel periodo compreso tra il 14 agosto ed il 5 settembre 2013 si è rilevata, nelle regioni Veneto ed Emilia Romagna, la presenza di un'influenza aviaria ad alta patogenicità, a seguito della quale si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia;

Considerato che, a seguito della predetta epidemia, il Governo italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, così come previsto dalla specifica normativa comunitaria;

Considerato che in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni per effetto delle restrizioni sanitarie varate nel periodo di riferimento indicato;

Considerato che il menzionato regolamento (UE) n. 1308/2013, all'art. 220 dispone il cofinanziamento al 50 per cento tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5970 del 21 ottobre 2014, nella quale viene quantificato in 17.529.264,64 euro l'ammontare complessivo che l'Italia può destinare all'attuazione delle suddette misure;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea in base al suddetto regolamento (UE) n. 1071/2014 della Commissione, ammontanti a 8.764.632,32 euro, pari al 50 per cento delle spese complessive, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 8.764.632,32 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 novembre 2014:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame è di 8.764.632,32 euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli Organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 4018

15A00266

DECRETO 2 dicembre 2014.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + «Coastal lagoon long term management» n. LIFE13 NAT/IT/000115, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 55/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE13 NAT/IT/000115 per la realizzazione di apposito progetto, stipulata il 5 giugno 2014 tra la Commissione europea e la provincia di Ferrara, beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato ed altri soggetti nazionali, il cui costo complessivo è pari a 4.381.801,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 44245 del 30 settembre 2014, che quantifica in 507.476,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto, che ha la durata di 59 mesi a partire dal 1° giugno 2014;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 44245 del 30 settembre 2014 che, a fronte di contributi comunitari pari a 253.738,00 euro, quantifica un fabbisogno finanziario statale di 253.738,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 novembre 2014;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + «Coastal lagoon long term management» n. LIFE13 NAT/IT/000115, che ha la durata di 59 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 253.738,00 euro al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 4016

15A00267

DECRETO 2 dicembre 2014.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 56/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);
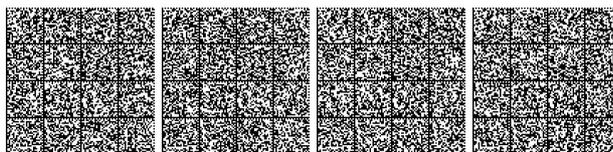
Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 che adotta il Programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo (FSE) ai fini dell'obiettivo Convergenza nella regione Campania, come modificata da ultimo con decisione C(2013) 3000 del 17 maggio 2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al Cipe 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013 (IV fase *PAC)*;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 5351 del 23 luglio 2014 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 229.000.000,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma operativo regionale Campania FSE 2007-2013, a seguito dell'adesione al citato Piano di azione coesione;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del suddetto POR Campania stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 147.200.000,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 31/2014;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento assegnato con propri decreti n. 38/2007, n. 5/2008, n. 26/2009 e n. 47/2009, ammontante ad euro 35.790.000,00 e che detto prefinanziamento assorbe l'annualità 2013 e, in parte, l'annualità 2012 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 novembre 2014;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma operativo regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 5351 del 23 luglio 2014, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento è stabilita, per le annualità dal 2007 al 2013, complessivamente in euro 111.410.000,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione disposte in favore del POR Campania, per le annualità dal 2007 al 2013, con il decreto direttoriale citato nelle premesse.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Campania FSE, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad euro 147.200.000,00 come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della regione Campania provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La regione Campania alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FSE 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 4019

ALLEGATO
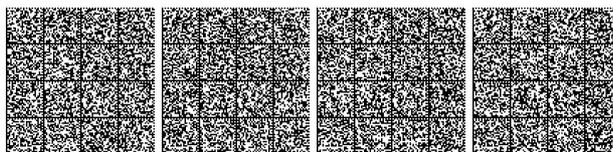
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Campania FSE 2007-2013

(Importi in euro)

Annualità	L. 183/1987
2007	9.714.331,02
2008	9.908.617,38
2009	21.066.189,62
2010	21.066.189,62
2011	29.268.246,83
2012	20.386.425,53
2013	-
Totale	**111.410.000,00**
Prefinanziamento	35.790.000,00
Totale complessivo	**147.200.000,00**

15A00268

DECRETO 2 dicembre 2014.

Integrazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della regione Campania. (Decreto n. 57/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007–2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007–2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007–2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informativa al CIPE 18 febbraio (III fase *PAC)* e 8 novembre 2013 (IV fase *PAC)*;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Considerata l'ulteriore riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione del Programma operativo regionale 2007-2013 Campania FSE, che ha aderito al Piano di azione coesione per l'importo di euro 100.000.000,00;

Vista la nota n. 27734 del 23 luglio 2014 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso l'assenso alla realizzazione delle azioni volte all'implementazione degli interventi previsti dalla regione Campania nel Piano azione coesione;

Vista la nota n. 7684 del 1° agosto 2014 con la quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sulla base delle determinazioni assunte dal Gruppo di azione coesione, ha approvato la proposta della regione Campania per il perseguimento delle finalità del citato Piano di azione coesione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 novembre 2014;

Decreta:

1. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo regionale 2007-2013 Campania FSE che ha aderito al Piano di azione coesione di cui in premessa, pari complessivamente ad euro 100.000.000,00, sono assegnate in favore degli interventi previsti dal Piano di azione coesione per la regione Campania, così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate agli interventi del Piano di azione coesione della regione Campania, sulla base delle richieste presentate dalla medesima regione che ha altresì la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta regione titolare di linee di intervento del citato Piano di azione coesione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007–2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3975

ALLEGATO

Attuazione del Piano di Azione Coesione

Valori in euro

Amministrazione responsabile della gestione	Interventi		Assegnazioni disposte con decreti nn. 47/2013 e 48/2013	Nuove assegnazioni	**Totale**
Regione Campania	PAC Campania	Acquisto materiale rotabile	100.000.000,00	-	100.000.000,00
		Misure anticicliche	372.500.000,00	-	372.500.000,00
		Nuove azioni	326.565.066,00	**40.000.000,00**	366.565.066,00
		Salvaguardia	527.700.000,00	**60.000.000,00**	587.700.000,00
Totale			1.326.765.066,00	**100.000.000,00**	1.426.765.066,00

15A00269

DECRETO 2 dicembre 2014.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Internal transfer of migrants from landing places to migrant centres» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2004, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 58/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, il quale prevede azioni comunitarie finanziate dal suddetto Fondo per fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedano un intervento urgente alle frontiere esterne;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2013/EBFX/CA/EA/2004, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, per l'azione «Internal transfer of migrants from landing places to migrant centres»;

Considerato che detta azione, concernente l'attività di spostamento dei migranti dai luoghi di sbarco ai centri di prima accoglienza e ai centri richiedenti asilo, ha un costo complessivo di euro 4.035.197,75 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea e l'Italia;

Vista la nota n. 0031473 del 20 ottobre 2014, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 802.039,53, IVA inclusa, a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 3.631.678,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 novembre 2014;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Internal transfer of migrants from landing places to migrant centres» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2004, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è pari ad euro 802.039,53.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere - trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 4015

15A00270

DECRETO 2 dicembre 2014.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo CENTRAL EUROPE dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013. (Decreto n. 59/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e n. 1638/2006 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro strategico nazionale dell'Italia 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;
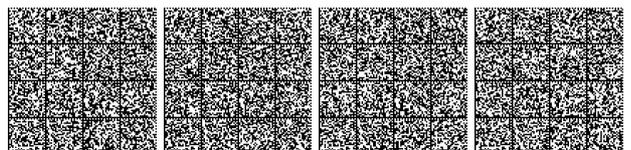
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5817 del 3 dicembre 2007 di approvazione del Programma operativo «CENTRAL EUROPE» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013 e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 8187 del 20 novembre 2012 con la quale, da ultimo, viene rideterminata in complessivi euro 47.088.059,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico per i progetti del citato Programma Operativo;

Vista la nota n. 10442 del 7 novembre 2014 con la quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica evidenzia che per la parte italiana del programma «CENTRAL EUROPE» la quota nazionale pubblica a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, ammonta ad euro 13.279.789,83;

Considerato che con propri decreti n. 41/2008 - relativo al prefinanziamento del 5 per cento - n. 17/2009, n. 52/2009, n. 17/2011, n. 64/2011, n. 55/2012 e n. 6/2014 relativi al cofinanziamento nazionale e a carico della legge n. 183/1987 per le annualità dal 2007 al 2013 sono state disposte assegnazioni pari complessivamente ad euro 6.756.404,00;

Considerato pertanto che a fronte dell'ampliamento della suddetta quota nazionale pubblica occorre integrare il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'ammontare di euro 6.523.385,83 a valere sull'annualità 2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 novembre 2014;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma transfrontaliero dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013 «CENTRAL EUROPE» è integrato per un importo di euro 6.523.385,83 per l'annualità 2013.

2. Per effetto dell'integrazione di cui al comma 1, l'assegnazione a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2013, già fissata in euro 703.731,00 dal decreto direttoriale n. 6/2014 del 31 gennaio 2014 richiamato in premessa, si ridetermina in euro 7.227.116,83.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto programma, per l'intero periodo 2007-2013, è, pertanto, pari ad euro 13.279.789,83.

4. Il Fondo di rotazione eroga la predetta assegnazione secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, responsabile dell'attività istruttoria propedeutica alle erogazioni, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

5. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

6. I dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica dei citati progetti sono trasmessi al sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3977

15A00271

DECRETO 2 dicembre 2014.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «RESTO con LIFE - Island conservation in Tuscany, restoring habitat not only for bird» - LIFE13 NAT/IT/000471, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 60/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE13 NAT/IT/000471 per la realizzazione di apposito progetto, stipulata il 10 giugno 2014 tra la Commissione europea e l'Ente parco nazionale arcipelago toscano, beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ISPRA e l'Università di Firenze, il cui costo complessivo è pari a 3.123.670,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 37360 del 6 agosto 2014, che quantifica in 407.500,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto, che ha la durata di 55 mesi a partire dal 1° giugno 2014;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 37360 del 6 agosto 2014 che, a fronte di contributi comunitari pari a 203.750,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 203.750,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del n. 21718 del 27 ottobre 2014, che fa riferimento alla richiesta del Parco nazionale arcipelago toscano, inviata con nota n. 4443 del 14 luglio 2014, che quantifica in 1.829.586,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota del Parco nazionale arcipelago toscano n. 4443 del 14 luglio 2014 che, a fronte di contributi comunitari pari a 914.793,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 914.793,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Vista la predetta nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del n. 21718 del 27 ottobre 2014, che fa riferimento alla richiesta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, inviata con nota n. 29139 del 14 luglio 2014, che quantifica in 693.466,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA n. 29139 del 14 luglio 2014 che, a fronte di contributi comunitari pari a 346.733,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 346.733,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tali fabbisogni nazionali pubblici alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza dell'Università di Firenze resta a carico della stessa;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 novembre 2014:
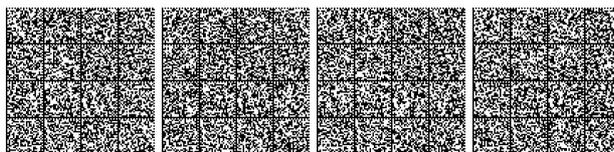
Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + «RESTO con LIFE - Island conservation in Tuscany, restoring habitat not only for bird» (LIFE13 NAT/IT/000471), che ha la durata di 55 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 1.465.276,00 euro, così ripartito:

Mi.P.A.A.F. - Corpo Forestale dello Stato	203.750,00 euro
Parco Nazionale Arcipelago Toscano	914.793,00 euro
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	346.733,00 euro
Totale	1.465.276,00 euro

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Parco nazionale arcipelago toscano e ISPRA).

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, i predetti Ministeri si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3976

15A00272

DECRETO 22 dicembre 2014.

Modalità di realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili dell'amministrazione della Difesa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale prevede che: «Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici»;

Visto l'art. 1, comma 20 del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che «Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non-

ché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione»;

Visto l'art. 1, comma 17 del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che «Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto disposto al successivo comma 18»;

Visto l'art. 1, comma 18 del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che «Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza»;

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Regolamento dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 310 «Cessione di beni mobili a titolo oneroso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, il Titolo V concernente «Dismissione di beni mobili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerata la necessità di procedere alla realizzazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, avvalendosi di Consip S.p.A., del Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili, in attuazione dell'art. 1, commi 19 e 20 del decreto-legge n. 95/2012, quale misura volta al miglioramento dell'efficienza, della rapidità e della trasparenza dei processi di dismissione nonché alla diminuzione dei relativi costi;

Considerato che il presente decreto costituisce una prima attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 19 e 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e che lo stesso reca le modalità di realizzazione del Programma di dismissione ivi previsto con specifico riferimento all'Amministrazione cui si applica il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero l'Amministrazione della Difesa, nelle sue articolazioni organizzative competenti, ai sensi della normativa vigente, in tema di dismissione di beni mobili, in considerazione delle specificità e delle peculiarità previste dalla normativa vigente per le procedure di dismissione dei beni mobili rientranti nella disponibilità di tale Amministrazione;

Considerata la conseguente necessità di prevedere la disciplina di dettaglio di carattere esecutivo e la disciplina attuativa ai fini della concreta applicazione delle sopra richiamate disposizioni in tema di dismissione dei beni mobili con particolare riferimento a quelli rientranti nella disponibilità del Ministero della Difesa;

Decreta:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, in esecuzione ed attuazione dell'art. 1, commi 19 e 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le prime modalità di realizzazione del Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili dell'Amministrazione della Difesa, nelle sue articolazioni organizzative competenti in tema, (di seguito anche «Amministrazione»), ponendo la disciplina di dettaglio e stabilendo le modalità di finanzia-

mento del Programma nonché le modalità di versamento delle somme derivanti dalle dette procedure all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ivi prevista. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere previste ulteriori modalità di realizzazione del Programma.
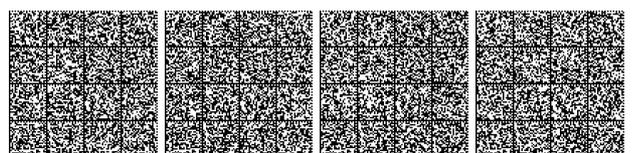
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i beni oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché i beni oggetto di specifiche normative di settore.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI DISMISSIONE

Art. 2.

Procedure di dismissione

1. Nell'ambito del Programma, alle dismissioni dei beni mobili dell'Amministrazione della Difesa si procede per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione delle attività di alienazione di categorie di beni mobili determinati, nel caso in cui all'alienazione siano collegate attività di recupero, deposito, rottamazione, eliminazione od anche invio alla pubblica discarica di beni comunque non riutilizzabili, secondo le modalità di seguito previste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ferma restando l'applicazione di eventuale normativa di settore.

Art. 3.

Adesione al Programma

1. Al fine di aderire al Programma, l'Amministrazione della Difesa, nelle sue articolazioni organizzative competenti - previa richiesta, da inviare secondo le modalità ed i termini riportati sul sito www.mef.gov.it, con indicazione delle categorie merceologiche, dei volumi e dei valori stimati dei beni che si intendono dismettere nel biennio successivo - stipula con il Dipartimento del Tesoro e con Consip un accordo di servizio, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la disciplina - fermo restando quanto espressamente disciplinato nel presente decreto - dei relativi rapporti, ivi compresi i profili relativi a: ruoli e responsabilità; attività di competenza ed obblighi; modalità di pianificazione e monitoraggio delle attività. Nei detti accordi di servizio sono, altresì, indicati i progetti innovativi da finanziare con i proventi derivanti dalle procedure di dismissione svolte nell'ambito del Programma, secondo quanto disciplinato al successivo art. 9.

Art. 4.

Ruolo del Dipartimento del Tesoro

1. Il Dipartimento del Tesoro, in qualità di titolare del Programma, svolge, sulla base del modello di funzionamento di cui all'allegato al presente decreto e secondo i termini e le modalità definite nella convenzione di cui al successivo art. 6, funzioni di indirizzo strategico, orientamento, supervisione e monitoraggio del Programma.

Art. 5.

Attività di Consip S.p.A.

1. Consip, in qualità di soggetto di cui il Dipartimento del Tesoro si avvale per la realizzazione del Programma di cui al precedente art. 1, svolge, sulla base del modello di funzionamento di cui all'allegato al presente decreto e secondo i termini e le modalità definite nella convenzione di cui al successivo art. 6 e negli accordi di servizio di cui al precedente art. 3, le corrispondenti attività attuative ed esecutive.

2. A tal fine, Consip con riferimento a ciascuna procedura di dismissione, procede:

a) all'elaborazione, sulla base dell'elenco e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione aderente ai sensi del successivo art. 7, comma 1, della stima del valore dei beni oggetto di dismissione, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi nonché alla valutazione in ordine alla fattibilità delle procedure da realizzare ai sensi del successivo art. 7;

b) secondo quanto indicato nella valutazione di fattibilità, approvata dall'Amministrazione aderente ai sensi del successivo art. 7, comma 2, allo svolgimento, per conto della stessa, delle procedure di dismissione per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione ovvero allo svolgimento delle attività di supporto per le cessioni di cui all'art. 420, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 6.

Convenzione

1. Per la realizzazione delle attività del Programma, il Dipartimento del Tesoro, e Consip stipulano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una convenzione per la disciplina dei relativi rapporti - ivi compresi quelli di natura economica-finanziaria, nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di dismissione sulla base di quanto previsto al successivo art. 8.
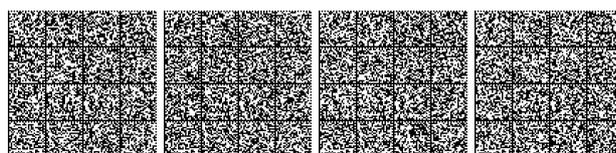
Art. 7.

Attività dell'Amministrazione aderente

1. L'Amministrazione aderente al Programma secondo quanto previsto al precedente art. 3, invia a Consip, con riferimento a ciascuna procedura di dismissione, l'elenco dei beni da dismettere con indicazione degli elementi necessari per l'elaborazione, da parte di Consip, della stima del valore dei beni, secondo quanto previsto al precedente art. 5, comma 2 lettera *a)*.

2. Successivamente, con riferimento a ciascuna procedura di dismissione, l'Amministrazione riceve da Consip la valutazione sulla fattibilità della procedura di dismissione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera *a)*, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale approvazione costituisce conferimento di delega a Consip per lo svolgimento, ai sensi del precedente art. 2, della procedura di dismissione per conto dell'Amministrazione medesima. Nel caso di cessione di cui all'art. 420, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, l'Amministrazione aderente procede allo svolgimento delle relative attività con il supporto di Consip.

3. L'Amministrazione aderente riceve da Consip la comunicazione dei risultati della procedura di dismissione svolta dalla stessa Consip, ai fini della successiva stipula, da parte dell'Amministrazione medesima, del relativo contratto. L'Amministrazione, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 8, dà comunicazione dell'avvenuta stipula alle seguenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze:

a) Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa;

b) Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FINANZIAMENTO, IL VERSAMENTO E LA RIASSEGNAZIONE

Art. 8.

Finanziamento, versamento e riassegnazione delle risorse derivanti dalle procedure di dismissione

1. I proventi derivanti dalle procedure di dismissione realizzate nel contesto del Programma vengono versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità ed i termini indicati nel bando o negli avvisi o nella documentazione afferenti alla singola procedura.

2. Una quota pari all'80% dei proventi derivanti dalle procedure di dismissioni realizzate nel contesto del Programma viene riassegnata ai programmi dello stato di previsione dell'Amministrazione aderente per la destinazione a progetti innovativi indicati nel relativo accordo ai sensi di quanto previsto al successivo art. 9 «Progetti innovativi» e al precedente art. 3, comma 1.

3. Nell'ambito della rimanente quota del 20% dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione realizzate ai sensi del presente decreto viene effettuata la riassegnazione al programma dello stato di previsione del Dipartimento del Tesoro nei limiti delle risorse necessarie per la copertura dei costi di realizzazione del Programma, ivi compresi i costi relativi allo svolgimento delle attività da parte di Consip S.p.A.

4. In ogni caso, dalle procedure di dismissione disciplinate dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Progetti innovativi

1. I progetti innovativi da finanziare con i proventi derivanti dalle procedure di dismissione svolte nell'ambito del Programma, sono individuati negli accordi di cui al precedente art. 3, comma 1, tra i progetti volti alla modernizzazione, all'efficientamento e alla sostenibilità dell'azione amministrativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i progetti di dematerializzazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, i progetti di riduzione dell'impatto ambientale delle attività dell'Amministrazione, ivi compresi i progetti di bonifica ambientale, e i progetti di sicurezza informatica.

Art. 10.

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra il Dipartimento del Tesoro, Consip e l'Amministrazione ai sensi del presente decreto vengono effettuate in via telematica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 44

ALLEGATO *1*

PP.AA.
MEF - Dipartim. Tesoro
Consip
MEF - RGS

DM
Convenzione
Adesione al Programma
Accordo di Servizio
Inventario dei beni
Ricezione elenco beni da dismettere
Comunicazione beni da dismettere
Analisi di mercato
Condivisione esito + piano dismissioni
Comunicazione esito fattibilità + proposta piano dimissioni
Fattibile
Si
Pubblicazione bandi aste
No
Vendite / Aste per dismissioni
Recupero/ smaltimento
Dismissioni riuscite
Stipula contratti con acquirenti
No
Aggiornamento inventario dei beni
Si
Comunicazione dati dismissioni
Comunicazione avvenuta stipula
Ricezione comunicazione dati contratti
Ricezione comunicazione dati contratti
Ricezione proventi da acquirenti
Riassegnazioni proventi

15A00231

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 ottobre 2014.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2013.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 29 maggio 2014, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo per l'anno 2013 è pari al 3%;

Tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 54 del 1982 prevede a favore del menzionato Fondo un contributo a carico dello Stato pari a € 1.032.914,00;

Ravvisata l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 21 della citata legge n. 903 del 1973, come determinato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 54 del 1982, sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 11 della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Politiche previdenziali», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, da € 7.693.286,34 a € 7.924.084,93.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito in € 1.032.914,00.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5144

15A00180

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2014.

Autorizzazione al laboratorio Agribiosearch S.n.c. in Ponte San Giovanni - Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 11 dicembre 2014 dal laboratorio «Agribiosearch S.n.c.», ubicato in Ponte San Giovanni - Perugia, via Adriatica n. 111/E, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 novembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio «Agribiosearch S.n.c.», ubicato in Ponte San Giovanni - Perugia, via Adriatica n. 111/E, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Giovanna Fioroni.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 novembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Agribiosearch S.n.c.» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO
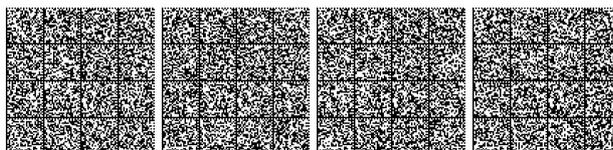
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

15A00184

DECRETO 16 dicembre 2014.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Cipolla bianca di Margherita», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'«Associazione Torre Pietra», con sede in Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), via Ronzino n. 4, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Cipolla bianca di Margherita, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 40257 del 21 maggio 2014 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'«Associazione Torre Pietra», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Cipolla bianca di Margherita, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'«Associazione Torre Pietra», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Cipolla bianca di Margherita, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo: www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Cipolla bianca di Margherita.

Art. 2.

La denominazione Cipolla bianca di Margherita è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo: www.politicheagricole.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Cipolla bianca di Margherita, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

15A00186

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 dicembre 2014.

Contribuzione per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l'anno 2014.

IL SOTTOGRETARIO DI STATO

Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in particolare l'articolo 35;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

Visto il decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2002, n. 44 ed in particolare l'art. 3-*quinquies* recante "Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'uso delle frequenze televisive";

Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale";

Vista la delibera 568/13/Cons dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni del 15 ottobre, recante "Determinazione per l'anno 2013 dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale";

Vista la delibera 494/14/Cons dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni del 30 settembre 2014, recante "Criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri";

Visto in particolare quanto disposto dai commi 4 e 7 dell'art. 3-*quinquies* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2002, n. 44 secondo i quali "…. il nuovo sistema dei contributi è applicato progressivamente a partire dal 1 gennaio 2013 ….." e " …. non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica…";

Vista la lettera inviata dalla Commissione europea all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014 con la quale la Commissione dichiara che "in base all'art. 13 della direttiva autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE) … devono essere obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito….";

Considerato che è necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente;

Considerata l'impossibilità di conciliare il criterio della progressività, di cui al comma 4 del citato art. 3-*quinquies*, con quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo e con i principi di proporzionalità e non discriminazione dettati dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei criteri di determinazione stabiliti dalla delibera 494/14/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione;

Vista la necessità, nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale che definisce il nuovo regime contributivo per l'utilizzo delle frequenze televisive, di dover, comunque, assicurare un flusso di entrate al bilancio delle Stato per l'anno 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante "Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato, On. le Antonello Giacomelli" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2014;

Decreta

Art. 1.

1. In via transitoria, nelle more della determinazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con successivo decreto, dei contributi per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri, gli operatori di rete sono tenuti a versare entro il 31 gennaio 2015, a titolo di acconto del contributo dovuto per l'esercizio finanziario 2014, una somma pari al 40 per cento di quanto versato nell'anno 2013.

2. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento le società sono tenute a trasmettere entro i dieci giorni successivi al Ministero copia dell'attestazione di versamento.

3. In caso di ritardato pagamento le somme sono aumentate degli interessi calcolati al tasso legale vigente e decorrenti dalla data di scadenza indicata al comma 1.

4. In caso di mancato pagamento del contributo e degli interessi, ove dovuti, si provvede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

1. A seguito del decreto di determinazione definitiva dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, gli operatori di rete sono tenuti al pagamento del saldo del contributo di competenza dell'anno 2014 entro il termine fissato dal medesimo decreto.

2. Eventuali somme corrisposte indebitamente a titolo di acconto sono recuperate dagli operatori di rete detraendole dall'importo dovuto per l'anno 2015.

Art. 3.

1. Gli operatori di rete operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale, che non erano titolari di concessione e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva in tecnica analogica, sono tenuti a pagare il contributo di competenza dell'anno 2014 in un'unica soluzione alla data del saldo di cui all'articolo 2, comma 1.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Sottosegretario di Stato
GIACOMELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPA, Reg.ne Prev. n. 64

15A00328

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 2015.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n. 218).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 134 del 26 novembre 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centoottanta giorni;

Considerato che con la sopra citata ordinanza n. 134 del 26 novembre 2013 al Commissario delegato è stato demandato il compito di provvedere alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificata dall'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Viste le note del 6 marzo e del 10 luglio 2014 con cui il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e produttivo;

Visto l'art. 1, comma 347, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui è stato stanziato l'importo di 14 milioni di euro da destinare agli interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

Considerato le predette risorse, derivanti dall'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confluiranno al Fondo emergenze nazionali ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

Considerato che in attuazione delle richiamate disposizioni legislative con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono state disposte riduzioni sullo stanziamento originario nella misura complessiva di euro 1.926.549,00;

Considerato che a seguito delle predette riduzioni le risorse da assegnare alle regioni Marche e Toscana, ai sensi del richiamato disposizione art. 1, comma 347, della legge n. 147/2013, ammontano ad euro 12.745.451;

Visti gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Ufficio tecnico del Dipartimento della protezione civile sulla base dei fabbisogni trasmessi dai commissari delegati interessati dalla sopra richiamata disposizione;

Considerato, quindi, che si rende necessario avviare, sulla base delle risorse disponibili, le attività connesse alla ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio privato, pubblico e per le attività produttive;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 con cui è stato disposto un primo stanziamento di euro 4.086.286,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 347, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosi come rideterminato a seguito delle richiamate riduzioni, effettuate in attuazione delle leggi n. 50/2014 e n. 89/2014;

Ravvisata la necessità di consentire al dirigente del Settore sistema regionale di protezione civile, in qualità di soggetto responsabile per il proseguimento delle attività inerenti agli eventi calamitosi verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana, di poter impiegare il predetto stanziamento per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari, per il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate, nonché per messa in sicurezza del territorio;

Vista la ricognizione effettuata dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 19 novembre 2014;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 347, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari ad euro 4.086.286,00, stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014, sono versate dal Dipartimento della protezione civile nella contabilità speciale n. 5786, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 134 del 26 novembre 2013.

2. Il dirigente del Settore sistema regionale di protezione civile, in qualità di soggetto responsabile per il proseguimento delle attività inerenti agli eventi verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana, provvede, con le risorse di cui al comma 1, alla realizzazione di interventi ritenuti prioritari, al ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate, nonché alla messa in sicurezza del territorio, considerando gli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il dirigente di cui al comma 2, predispone, entro trenta giorni dall'adozione del presente provvedimento, un Piano di interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2015

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

15A00273

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA

DECRETO 22 dicembre 2014.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della provincia di Genova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Premesso che il territorio della provincia di Genova è stato colpito dal 9 al 13 ottobre 2014 da un'eccezionale ondata di maltempo, caratterizzata da diffuse ed eccezionali precipitazioni, tali da causare gravi ed estesi fenomeni alluvionali;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014, con la quale sono stati varati primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito sl territorio della provincia di Genova;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce:

che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma quarto del medesimo articolo, che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della provincia di Genova nelle premesse specificato, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 dicembre 2014

Il Prefetto: SPENA

15A00183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alburex».

Estratto determina V&A n. 2580/2014 del 9 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale alburex.

Sono autorizzate le seguenti variazioni: aggiornamento delle sezioni 3.2.S.2.3, 3.2.S.6, 3.2.P.1, 3.2.P.8.1 e 3.2.A.2 del modulo 3 del dossier di registrazione a seguito dei commenti sollevati dai nuovi CMS nel contesto della terza procedura del Repeat Use.

Introduzione durante la fase di pre filtrazione e filtrazione sterilizzante dei filtri Sartor*ius* PES alternativi ai filtri PALL già autorizzati:

DA: prefiltro:

PALL prefiltro di nylon (0.45 µm in 10”) prelavaggio con WFI,;

Filtro sterile: PALL filtro sterile di nylon (0.2 µm in 5”).

A: prefiltro:

PALL prefiltro di nylon (0.45 µm in 10”) prelavaggio con WFI;

Sartor*ius* 5” PES (polyethersulfone) pre-filtro (0.8 µm / 0.45 µm in 5”) prelavaggio con soluzione del bulk di albumina (prodotto),

Filtro sterile:

PALL filtro sterile di nylon (0.2 µm in 5”);

Sartor*ius* 5” PES Sartor*ius* sterile (0.45 µm / 0.2 µm in 5”) ;

Modifica delle sezioni 2.3.P.2, 2.3.P.3, 2.3.P.8, 3.2.P.2.3, 3.2.P.3.5, 3.2.P.8.1, 3.2.P.8.3 relativamente al medicinale ALBUREX ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: DK/H/1508/001-003/II/040 - DK/H/1508/001-003/II/042.

Tipologia della variazione:

C.I.11.b) MODIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA, L'EFFICACIA E LA FARMACOVIGILANZA MEDICINALI PER USO UMANO E VETERINARIO. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate;

B.II.b.3.z) MODIFICHE QUALITATIVE PRODOTTO FINITO. Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito – Altra variazione.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GMBH.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00232

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Revaxis, Tetravac, Pentavac».

Estratto determina V&A n. 2599/2014 del 9 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali REVAXIS, TETRAVAC, PENTAVAC.

È autorizzata la seguente variazione: introduzione della preparazione estemporanea di Medium 199 Hanks 10xC senza fenolo. Aggiunta del test per la determinazione della carica batterica durante la fabbricazione del prodotto finito. Eliminazione del test di osmolalità durante la fabbricazione del prodotto finito. Riduzione della fase di omogeneizzazione durante la formulazione da 30 a 20 minuti.

Relativamente ai medicinali REVAXIS, TETRAVAC, PENTAVAC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/xxxx/WS/015.

Tipologia della variazione:

B.II.b.5.b - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti;

B.II.b.5.c - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione;

B.II.b.3 *c)* - Modifica del processo di produzione del prodotto finito. Il prodotto è un prodotto medicinale biologico/immunologico e la modifica riguarda una valutazione di comparabilità.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD SNC.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

15A00233

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetravac».

Estratto determina V&A n. 2598/2014 del 9 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione:

da: L-Prolina di origine animale, da utilizzare per la preparazione del terreno di coltura usato nella fermentazione di Bordetella pertussis

a: L-Prolina ottenuta per fermentazione, da utilizzare per la preparazione del terreno di coltura usato nella fermentazione di Bordetella pertussis

relativamente al medicinale TETRAVAC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/0154/001/II/061.

Tipologia della variazione: B.I.a.2.c Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico.

Titolare AIC:. Sanofi Pasteur MSD Snc.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00234

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentavac».

Estratto determina V&A n. 2597/2014 del 9 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione:

da: L-Prolina di origine animale, da utilizzare per la preparazione del terreno di coltura usato nella fermentazione di Bordetella pertussis

a: L-Prolina ottenuta per fermentazione, da utilizzare per la preparazione del terreno di coltura usato nella fermentazione di Bordetella pertussis

relativamente al medicinale PENTAVAC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/0153/001/II/080.

Tipologia della variazione: B.I.a.2.c Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD Snc.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00235

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Psorcutan».

Estratto determina V&A n. 2596/2014 del 9 dicembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata dalla data del rinnovo europeo, 10/12/2010, con validità illimitata.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente al medicinale PSORCUTAN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

028254047 - «50 mcg/ml soluzione cutanea» flacone 30 ml;

028254050 - «50 mcg/g soluzione cutanea» flacone 60 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Procedura: UK/H/0117/002/R/003.

Tipologia: Rinnovo autorizzazione. Modifica stampati.

Titolare AIC: Leo Pharma A/S.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

2. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00236

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA

Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Fondo incentivi incubatori - decreto 12 ottobre 2011.

Si comunica, ai sensi dell'art.2 comma 3 del decreto legislativo n.123/1998 e ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese insediate o da insediare presso gli incubatori della rete di Invitalia, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n 2 del 3 gennaio 2014, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili concernenti gli incentivi a valere sul Fondo Incentivi - D.M. 12 ottobre 2011.

Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà tempestivamente a comunicare la data dalla quale sarà possibile presentare nuovamente le domande.

Per ulteriori informazioni: www.invitalia.it e-mail info@invitalia.it

15A00326

BANCA D'ITALIA

Sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Terra d'Otranto - Società cooperativa, in Carmiano, in gestione provvisoria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 4 novembre 2014, ha disposto la sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo e la gestione provvisoria della «Banca di Credito cooperativo di Terra d'Otranto - Società cooperativa», con sede in Carmiano (Lecce) e direzione generale in Lecce, nominando commissari della procedura i signori dott. Mario Pace e dott. Giuseppe Tammaccaro, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

15A00181

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015

Il Consiglio dell'IVASS nella seduta del 29 dicembre 2014 ha approvato, ai sensi dell'art. 13, comma 15, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 14 dello statuto dell'IVASS, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015....

ALLEGATO

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte I ENTRATA

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2014	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2015
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO	2.690.245,14	2.690.245,14	4.183.856,12	1.493.610,98
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	254.166,67	254.166,67	0,00	-254.166,67
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	975.000,00	975.000,00	1.330.000,00	355.000,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	4.095.797,93	4.095.797,93	4.227.000,00	131.202,07
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	2.507.055,25	2.507.055,25	3.812.430,98	1.305.375,73
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO *Totale*	10.522.264,99	10.522.264,99	13.553.287,10	3.031.022,11
I			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		10101	CONTRIBUTO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI ASS. E RIASS.	44.865.103,82	44.865.103,82	49.641.160,68	4.776.056,86
		10102	CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
		10103	CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI PERITI	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	52.365.103,82	52.365.103,82	57.141.160,68	4.776.056,86
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
		10201	RECUPERI E RIMBORSI	130.000,00	130.000,00	100.000,00	-30.000,00
		10202	INTERESSI ATTIVI	350.000,00	350.000,00	200.000,00	-150.000,00
		10203	ALTRE ENTRATE NON CONTRIBUTIVE	1.026.731,00	3.226.731,00	1.430.000,00	-1.796.731,00
			Totale	1.506.731,00	3.706.731,00	1.730.000,00	-1.976.731,00
			Totale Titolo I	53.871.834,82	56.071.834,82	58.871.160,68	2.799.325,86
II			TITOLO II - ENTRATE PER L' ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
	3^		ALIENAZIONE DI BENI				
		20301	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte I ENTRATA

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2014	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2015
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		20401	RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20402	REALIZZO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20403	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA PER IL MONITORAGGIO DELLA INCIDENTALITA' DEGLI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20404	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE MISE PROGETTO "PREVENTIVATORE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		20405	TRASFERIMENTI PER "PREVENTIVATORE UNICO"	0,00	0,00	0,00	0,00
		20406	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI MISE	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
III			TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	5^		ACCENSIONE PRESTITI				
		30501	ACCENSIONE MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	ACCENSIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale delle Entrate	53.871.834,82	56.071.834,82	58.871.160,68	2.799.325,86
IV			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40601	RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ E SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PARTE DI TERZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		40602	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ERARIALI E VARIE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE	18.000.000,00	18.000.000,00	14.000.000,00	-4.000.000,00
		40603	ALTRE PARTITE DI GIRO	3.500.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	-2.300.000,00
			Totale	22.100.000,00	22.100.000,00	15.800.000,00	-6.300.000,00

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte I ENTRATA

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2014	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2015
			Totale Titolo IV	22.100.000,00	22.100.000,00	15.800.000,00	-6.300.000,00
			Totale Titolo I	53.871.834,82	56.071.834,82	58.871.160,68	2.799.325,86
			Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo IV	22.100.000,00	22.100.000,00	15.800.000,00	-6.300.000,00
			TOTALE ENTRATE	75.971.834,82	78.171.834,82	74.671.160,68	-3.500.674,14
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto disponibile	2.690.245,14	2.690.245,14	4.183.856,12	1.493.610,98
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	254.166,67	254.166,67	0,00	-254.166,67
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	975.000,00	975.000,00	1.330.000,00	355.000,00
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	4.095.797,93	4.095.797,93	4.227.000,00	131.202,07
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	2.507.055,25	2.507.055,25	3.812.430,98	1.305.375,73
			TOTALE GENERALE	**86.494.099,81**	**88.694.099,81**	**88.224.447,78**	**-469.652,03**

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte II USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2014	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2015
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00		
I			TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	1^		ORGANI DELL'AUTORITA'				
		10101	INDENNITÀ DI PRESIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
		10102	INDENNITÀ COMPONENTI CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ	528.000,00	528.000,00	480.000,00	-48.000,00
		10103	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER GLI ORGANI DELL'AUTORITÀ	167.000,00	167.000,00	158.500,00	-8.500,00
		10104	MISSIONI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ	45.000,00	45.000,00	25.000,00	-20.000,00
			Totale	740.000,00	740.000,00	663.500,00	-76.500,00
	2^		SPESE PER IL PERSONALE				
		10201	RETRIBUZIONI E ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	25.940.000,00	25.646.000,00	26.294.465,29	648.465,29
		10202	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO	6.934.000,00	6.934.000,00	7.209.784,38	275.784,38
		10203	ALTRE USCITE PER IL PERSONALE	3.005.000,00	3.005.000,00	4.302.892,00	1.297.892,00
		10204	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		10205	ACCANTONAMENTO TFR	1.350.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00	-50.000,00
		10206	ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	114.785,19	4.785,19
		10207	ACCERTAMENTI SANITARI	20.000,00	20.000,00	8.000,00	-12.000,00
		10208	INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'INTERNO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		10209	INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'ESTERO	500.000,00	500.000,00	450.000,00	-50.000,00
		10210	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			Totale	40.479.000,00	40.185.000,00	42.299.926,86	2.114.926,86
	3^		ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
		10301	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI	3.481.500,00	3.481.500,00	3.013.500,00	-468.000,00
		10302	UTENZE	571.000,00	571.000,00	585.000,00	14.000,00
		10303	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	35.000,00	35.000,00	25.000,00	-10.000,00
		10304	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	99.205,00	99.205,00	76.400,00	-22.805,00
		10305	ACQUISTO DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte II USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2014	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2015
		10306	NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE	1.893.000,00	1.993.000,00	1.953.771,00	-39.229,00
		10307	SELEZIONE DEL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
		10308	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	600.029,63	600.029,63	378.700,00	-221.329,63
		10309	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		10310	PRESTAZIONI DI ALTRI SERVIZI	2.113.606,00	2.427.606,00	1.907.994,00	-519.612,00
		10311	SPESE DI RAPPRESENTANZA	60.000,00	60.000,00	45.000,00	-15.000,00
		10312	PUBBLICITÀ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		10313	TRADUZIONI E PUBBLICAZIONI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
			Totale	8.948.340,63	9.362.340,63	8.090.365,00	-1.271.975,63
	4^		USCITE DIVERSE E STRAORDINARIE				
		10401	ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI	2.818.500,00	2.818.500,00	2.900.300,00	81.800,00
		10402	QUOTE DI ISCRIZIONE A ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	582.420,00	582.420,00	908.420,00	326.000,00
		10403	ALTRE USCITE	0,00	0,00	0,00	0,00
		10404	TRASFERIMENTI AD ALTRE AUTORITÀ	2.263.155,18	2.733.155,18	2.680.400,00	-52.755,18
			Totale	5.664.075,18	6.134.075,18	6.489.120,00	355.044,82
	5^		RESTITUZIONI, RIMBORSI E ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI				
		10501	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		10502	FONDO DI COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
		10503	FONDO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	1.330.000,00	1.330.000,00	6.950.000,00	5.620.000,00
		10504	FONDO GIUDIZI PENDENTI	4.227.000,00	4.227.000,00	250.000,00	-3.977.000,00
		10505	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		10506	ALTRI FONDI	0,00	1.730.000,00	4.000.000,00	2.270.000,00
		10507	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.209.053,00	891.227,80	900.000,00	8.772,20
		10508	FONDO RISCHI TFR	8.000,00	14.367,26	8.000,00	-6.367,26
			Totale	6.784.053,00	8.202.595,06	12.118.000,00	3.915.404,94
			Totale Titolo I	62.615.468,81	64.624.010,87	69.660.911,86	5.036.900,99

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte II USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2014	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2015
II			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	6^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E FINANZIARIE				
		20601	ACQUISTO IMMOBILI E ONERI DI RISTRUTTURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		20602	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO NON INFORMATICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		20603	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE	0,00	0,00	0,00	0,00
		20604	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20606	ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE	10.000,00	90.000,00	328.697,00	238.697,00
		20607	ACQUISTO SOFTWARE	47.000,00	158.457,94	285.702,00	127.244,06
		20608	PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI	434.300,00	434.300,00	957.300,00	523.000,00
		20609	ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO E ARREDI	13.000,00	13.000,00	5.000,00	-8.000,00
		20610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI D'UFFICIO E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	514.300,00	705.757,94	1.586.699,00	880.941,06
	7^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI				
		20701	CONCESSIONE CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20702	ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20703	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA PER IL MONITORAGGIO DELLA INCIDENTALITA' DEGLI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20704	SPESE PER CONVENZIONE MISE PROGETTO "PREVENTIVATORE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		20705	SPESE PER "PREVENTIVATORE UNICO"	0,00	0,00	0,00	0,00
		20706	SPESE PER CONVENZIONI MISE	1.264.331,00	1.264.331,00	1.176.836,92	-87.494,08
			Totale	1.264.331,00	1.264.331,00	1.176.836,92	-87.494,08
			Totale Titolo II	1.778.631,00	1.970.088,94	2.763.535,92	793.446,98
III			TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI				
	8^		ESTINZIONE PRESTITI				
		30801	RIMBORSI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
		30802	RIMBORSI DI ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte II USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2014	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2015
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale delle Uscite	64.394.099,81	66.594.099,81	72.424.447,78	5.830.347,97
IV			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	9^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40901	RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ E SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PARTE DI TERZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		40902	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ERARIALI E VARIE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE	18.000.000,00	18.000.000,00	14.000.000,00	-4.000.000,00
		40903	ALTRE PARTITE DI GIRO	3.500.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	-2.300.000,00
			Totale	22.100.000,00	22.100.000,00	15.800.000,00	-6.300.000,00
			Totale Titolo IV	22.100.000,00	22.100.000,00	15.800.000,00	-6.300.000,00
			Totale Titolo I	62.615.468,81	64.624.010,87	69.660.911,86	5.036.900,99
			Totale Titolo II	1.778.631,00	1.970.088,94	2.763.535,92	793.446,98
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo IV	22.100.000,00	22.100.000,00	15.800.000,00	-6.300.000,00
			TOTALE USCITE	86.494.099,81	88.694.099,81	88.224.447,78	-469.652,03
			Totale disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE	**86.494.099,81**	**88.694.099,81**	**88.224.447,78**	**-469.652,03**
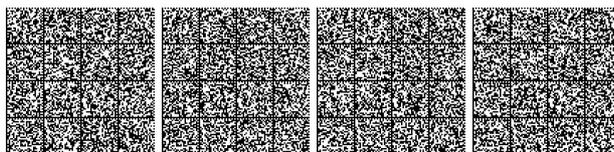
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE		USCITE	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		**TITOLO I - USCITE CORRENTI**	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	57.141.160,68	ORGANI DELL'AUTORITA'	663.500,00
ENTRATE NON CONTRIBUTIVE	1.730.000,00	SPESE PER IL PERSONALE	42.299.926,86
Totale titolo I	58.871.160,68	ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.090.365,00
		USCITE DIVERSE E STRAORDINARIE	6.489.120,00
		RESTITUZIONI, RIMBORSI E ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI	12.118.000,00
		Totale titolo I	69.660.911,86
TITOLO II - ENTRATE PER L' ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI		**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**	
ALIENAZIONE DI BENI	0,00	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E FINANZIARIE	1.586.699,00
RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	0,00	CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI	1.176.836,92
Totale titolo II	0,00	*Totale titolo II*	2.763.535,92
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI**	
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	ESTINZIONE PRESTITI	0,00
Totale titolo III	0,00	*Totale titolo III*	0,00
TOTALE ENTRATE TITOLI I - II - III	58.871.160,68	**TOTALE USCITE TITOLI I - II - III**	72.424.447,78
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**	
ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	15.800.000,00	USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	15.800.000,00
TOTALE ENTRATE TITOLI I - II - III - IV	74.671.160,68	**TOTALE USCITE TITOLI I - II - III - IV**	88.224.447,78
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto disponibile	4.183.856,12	**Disavanzo di amministrazione presunto**	0,00
Avanzo vincolato	9.369.430,98		
TOTALE GENERALE	88.224.447,78	**TOTALE GENERALE**	88.224.447,78
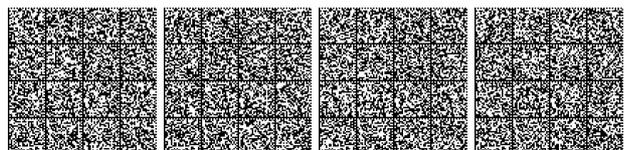
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO ECONOMICO

		Anno 2013(*)	Anno 2015
A	CONTRIBUTI VIGILANZA		
	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	39.922.906,84	49.641.160,68
	Contributo vigilanza intermediari	7.562.398,28	7.500.000,00
	Contributo vigilanza periti	-	-
		47.485.305,12	57.141.160,68
B	ALTRI PROVENTI		
	Recuperi e rimborsi	166.534,93	100.000,00
	Interessi attivi	467.695,62	200.000,00
	Altri proventi	- 6.813,27	-
		627.417,28	300.000,00
C	ONERI GESTIONE CORRENTE		
	Spese gli organi dell'Istituto	- 738.411,05	- 663.500,00
	Spese per il personale	- 35.995.438,49	- 42.299.926,86
	Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi	- 10.663.202,59	- 8.090.365,00
	Altri oneri	- 2.714.924,19	- 3.598.820,00
		- 50.111.976,32	- 54.652.611,86
D	RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI		
	Ammortamento beni mobili e arredi	- 37.136,33	- 38.290,30
	Ammortamento impianti, attrezzature macchine d'ufficio non informatiche	- 5.415,12	- 7.171,91
	Ammortamento hardware	- 134.636,40	- 198.540,77
	Ammortamento software	- 37.764,73	- 209.195,73
	Accantonamento ad altri fondi	- 270.692,35	- 460.804,22
		- 485.644,93	- 914.002,92
	RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A+B-C-D)	- 2.484.898,85	1.874.545,90
E	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari	-	-
	Oneri finanziari	- 12.788,33	- 30.000,00
		- 12.788,33	- 30.000,00
F	ONERI TRIBUTARI		
	Oneri tributari	- 2.608.554,40	- 2.868.800,00
G	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	Proventi straordinari	44.444,31	1.430.000,00
	Oneri straordinari	- 1.066.623,92	
	Plusvalenze patrimoniali	3.175,60	-
		- 1.019.004,01	1.430.000,00
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A+B-C-D+/-E-F+/-G)	- 6.125.245,59	405.745,90

(*) Fonte: Bilancio consuntivo 2013
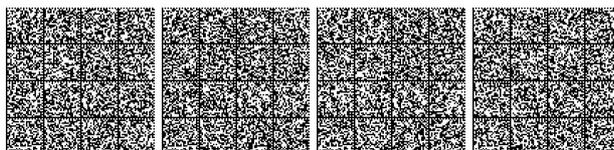
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Fondo cassa iniziale	15.356.907,90
+ Residui attivi iniziali	2.237.810,67
- Residui passivi iniziali	5.474.160,76
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	12.120.557,81
+ Entrate già accertate nell'esercizio	69.038.966,07
- Uscite già impegnate nell'esercizio	64.135.790,09
+/-Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/-Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	17.023.733,79
+ Entrate presunte per il restante periodo	313.500,00
- Uscite presunte per il restante periodo	3.783.946,69
+/-Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
+/-Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 da applicare al bilancio dell'anno 2015	13.553.287,10
Parte vincolata	
Prenotazioni di impegno trasferite all'esercizio successivo ex art.18 del Regolamento di contabilità	0,00
Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	1.330.000,00
Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	4.227.000,00
Capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	3.812.430,98
Totale Parte vincolata	9.369.430,98
Parte Disponibile	4.183.856,12
Totale Risultato di Amministrazione presunto	13.553.287,10

15A00185

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 22 dicembre 2014 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Luciano Tanto Clement, Console generale della Repubblica Argentina, in Milano.

15A00243

Rilascio di *exequatur*

In data 15 dicembre 2014 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Nadra Rais Drije, Console generale della Repubblica Tunisina, in Milano.

15A00275
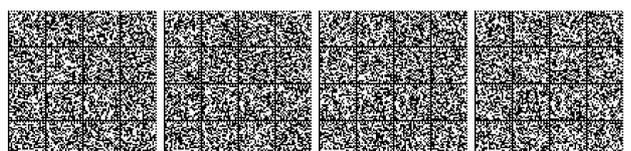
Istituzione del Consolato onorario in Mostar (Bosnia-Erzegovina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Mostar (Bosnia-Erzegovina) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Sarajevo, con la seguente circoscrizione territoriale: le municipalità di Capljina, Citluk, Mostar, Rama, Stolac, Neum, Konjic, Jablanica e Ravno del Cantone n. 7 Erzegovina Neretva (Herzegovina-Neretva Canton) e le municipalità di Grude, Ljubuski, Posusjie e Siroki Brijeg del Cantone n. 8 Erzegovina Occidentale (West Herzegovina Canton).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2014

Il direttore generale: BELLONI

15A00276

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione definitiva al Laboratorio «CSI S.p.A.», in Bollate, ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della resistenza al fuoco.

Con provvedimento del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 23 dicembre 2014, il laboratorio «CSI S.p.A.» con sede in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (Milano), ai sensi del D.M. 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal D.M. 16 febbraio 2007, nel settore della resistenza al fuoco di "membrane orizzontali di protezione in conformità alla norma CEN-TS 13381-1" con codice d'individuazione alfanumerico MI02FR13E6 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni".

15A00323

Autorizzazione definitiva al Laboratorio «CSI S.p.A.», in Bollate, ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della resistenza al fuoco.

Con provvedimento del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 23 dicembre 2014, il Laboratorio «CSI S.p.A.» con sede in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (Milano), ai sensi del D.M. 26 marzo 1985 in attuazione della legge n.818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal D.M. 16 febbraio 2007, nel settore della resistenza al fuoco di «protettivi passivi applicati ad elementi di acciaio in conformità alla norma EN 13381-4» con codice d'individuazione alfanumerico MI02FR14E3 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

15A00324

Autorizzazione definitiva al Laboratorio «CSI S.p.A.», in Bollate, ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della resistenza al fuoco.

Con provvedimento del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 23 dicembre 2014, il Laboratorio «CSI S.p.A.» con sede in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI), ai sensi del D.M. 26 marzo 1985 in attuazione della legge n.818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal D.M. 16 febbraio 2007, nel settore della resistenza al fuoco di «protettivi reattivi applicati ad elementi di acciaio in conformità alla norma EN 13381-8» con codice d'individuazione alfanumerico MI02FR15E7 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

15A00325

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca Romagna cooperativa – Credito cooperativo Romagna centro e Macerone – Società cooperativa, in Cesena.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2014, la procedura di amministrazione straordinaria della «Banca Romagna cooperativa - Credito cooperativo Romagna centro e Macerone - Società cooperativa», con sede in Cesena (Forlì-Cesena), è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), per il periodo di sei mesi.

15A00182

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.».

Il decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2014.

Si comunica che, a decorrere dal 29 dicembre 2014, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 1, commi 323 e 324, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nel supplemento ordinario n. 99/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014.

15A00322
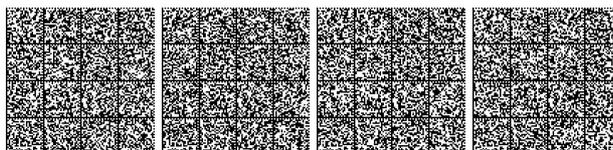
Decadenza di notaio dalla nomina

Con decreto dirigenziale del 9 gennaio 2015, la dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca, nata a Reggio Calabria il 7 gennaio 1962, è dichiarata decaduta dall'Ufficio di notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Terni, distretti notarili riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto.

15A00274

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario: «Closamectin» 5 mg/ml - 125 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Estratto del provvedimento n. 1012 del 17 dicembre 2014

Oggetto: medicinale veterinario "CLOSAMECTIN" 5 mg/ml – 125 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, nelle confezioni:

confezione da 100 ml – A.I.C. n. 103995015

confezione da 250 ml – A.I.C. n. 103995027

confezione da 500 ml – A.I.C. n. 103995039

Titolare A.I.C.: società Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works – Camlough Road – Newry Co Down, BT35 6 JP – Irlanda del Nord.

Modifica:

Procedura UK/V/0277/001/X/003 - Aggiunta della specie ovina;

Procedura UK/V/0277/002/1B/010 - Modifica RCP secondo procedura conforme agli art. 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE;

Modifica denominazione a "Closivet" e rinuncia a confezioni di Closamectin iniettabile per ovini con n. A.I.C. 103995041/0547066.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Modifica, ai sensi della decisione della Commissione del 19.11.2012 relativa alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti sostanze attive appartenenti alla classe dei fasciolicidi da utilizzarsi sui ruminanti che producono latte destinato al consumo umano del paragrafo 4.11 Tempi di attesa del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, e dei corrispondenti paragrafi del foglietto illustrativo e delle etichette, come segue:

"Bovini: Non è consentito l'impiego in bovine che producono latte destinato al consumo umano incluso il periodo dell'asciutta. Non usare nell'ultimo trimestre di gravidanza nelle manze gravide destinate alla produzione di latte per consumo umano."

Si autorizza l'estensione d'uso alla specie ovina con i seguenti tempi di attesa

"Tempo di attesa

Carne e visceri: 28 giorni.

Non è consentito l'impiego in pecore che producono latte per consumo umano incluso durante il periodo di asciutta. Non utilizzare entro 1 anno prima del primo parto in pecore destinate a produrre latte per consumo umano."

Si autorizza il cambio di denominazione della specialita medicinale da "Closimectin" 5 mg/ml/125 mg/ml a "Closivet" 5 mg/ml/125 mg/ml e la rinuncia da parte del titolare dell'A.I.C. alle confezioni del medicinale denominato "Closamectin iniettabile" per ovini con i seguenti numeri di A.I.C.: 103995041/054/066.

L'adeguamento delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00258

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario: «Intraseal» 2,6 g sospensione intramammaria per bovini.

Estratto del provvedimento n. 1029 del 23 dicembre 2014

Oggetto: medicinale veterinario "INTRASEAL" 2,6 g sospensione intramammaria per bovini (A.I.C. nn. 104549)

Titolare: Norbrook Laboratories Limited, Station Works Camlough Road, Newry Co. Down, BT35 6JP – Irlanda del Nord

Numero procedura europea: UK/V/0473/001/IB/005

Si autorizza la modifica del punto 4.9 del SPC e relative sezione 9 del foglietto illustrativo come di seguito indicato:

4.9 Posologia e via di somministrazione

Impiego intramammario.

Infondere il contenuto di una siringa di prodotto in ciascun quarto della mammella immediatamente dopo l'ultima mungitura (al momento della messa in asciutta). Non massaggiare il capezzolo o la mammella dopo l'infusione del prodotto.

Prestare attenzione a non introdurre patogeni all'interno del capezzolo al fine di ridurre il rischio di mastiti post-infusione (tecnica asettica).

È essenziale che il capezzolo sia pulito e disinfettato a fondo con salviette chirurgiche imbevute a base alcolica. I capezzoli devono essere puliti finchè le salviette non mostreranno più tracce visibili di sporco. Prima dell'infusione lasciar asciugare il capezzolo. Infondere in modo asettico ed evitare di contaminare l'ugello della siringa. Dopo l'infusione è consigliabile utilizzare un idoneo preparato igienizzante per immersione o spray del capezzolo.

In condizioni di freddo il prodotto prima della somministrazione deve essere riportato a temperatura ambiente riscaldandolo in acqua tiepida per 5 minuti al fine di facilitarne la siringabilità.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il seguente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 724 del 4 settembre 2014, pubblicato nella *G.U.* serie generale n. 232 del 6 ottobre 2014 in cui la frase "In condizioni di freddo il prodotto prima della somministrazione deve essere riportato a temperatura ambiente riscaldandolo in acqua tiepida per 5 minuti al fine di facilitarne la siringabilità" è stata erroneamente inserita nel punto 6.4 del SPC.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00259

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario: «Mafloxin».

Estratto del provvedimento n. 1037 del 30 dicembre 2014

Medicinale veterinario "MAFLOXIN"

Confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. numero 104359017

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda con sede legale e fiscale in Brescia, Via G. Di Vittorio 36 – codice fiscale 00807120159

Modifica:

Variazione tipo IA_{IN} – B.II.b.2 c)2. Cambio di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, compreso il controllo dei lotti/prove.

Si autorizzano le variazioni indicate in oggetto, e cioè:

la sostituzione del vecchio sito produttivo con il seguente nuovo sito:

IZO Srl a socio unico

S.S. 234 km 28,2

27013 Chignolo Po (PV)

nel quale vengono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione del prodotto finito, compreso il confezionamento secondario, il controllo ed il rilascio dei lotti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

15A00260
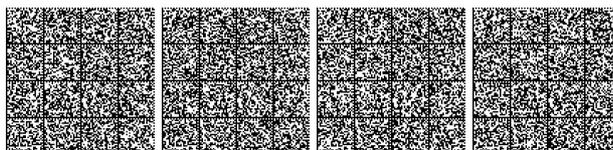
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario: «Nerfasin, 100 mg/ml e 20 mg/ml».

Estratto del provvedimento n. 1030 del 23 dicembre 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0157/001-002/IB/001

Medicinale per uso veterinario NERFASIN

100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e cavalli

scatola 1 fiala da 10 ml A.I.C. n. 104412046

scatola 1 fiala da 30 ml A.I.C. n. 104412059

scatola 1 fiala da 50 ml A.I.C. n. 104412061

20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti

scatola 1 fiala da 10 ml A.I.C. n. 104412010

scatola 1 fiala da 30 ml A.I.C. n. 104412022

scatola 1 fiala da 50 ml A.I.C. n. 104412034

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 – 3421 TV Oudewater – Paesi Bassi

Modifica: Variazione tipo IB Unforseen

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: variazioni apportate al sommario delle caratteristiche del prodotto.

Per effetto della suddetta variazione i sommari delle caratteristiche del prodotto devono essere modificati come di seguito indicato:

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

In caso di sovradosaggio accidentale, possono comparire aritmie cardiache, ipotensione e profonda depressione respiratoria e del SNC. Dopo un sovradosaggio, sono state riportate anche convulsioni. La xilazina può essere antagonizzata dagli antagonisti α2-adrenergici.

Per il trattamento degli effetti depressivi respiratori della xilazina, può essere raccomandato il supporto respiratorio meccanico con o senza stimolanti respiratori (es. doxapram).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

15A00261

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario: «Noroseal» 2,6 g sospensione intramammaria per bovini.

Estratto del provvedimento n. 1028 del 23 dicembre 2014

Oggetto: medicinale veterinario "NOROSEAL" 2,6 g sospensione intramammaria per bovini (A.I.C. n. 104548)

Titolare: Norbrook Laboratories Limited, Station Works Camlough Road, Newry Co. Down, BT35 6JP – Irlanda del Nord

Numero procedura europea: UK/V/0474/001/IB/005

Si autorizza la modifica del punto 4.9 del SPC e relative sezione 9 del foglietto illustrativo come di seguito indicato:

4.9 Posologia e via di somministrazione

Impiego intramammario.

Infondere il contenuto di una siringa di prodotto in ciascun quarto della mammella immediatamente dopo l'ultima mungitura (al momento della messa in asciutta). Non massaggiare il capezzolo o la mammella dopo l'infusione del prodotto.

Prestare attenzione a non introdurre patogeni all'interno del capezzolo al fine di ridurre il rischio di mastiti post-infusione (tecnica asettica).

È essenziale che il capezzolo sia pulito e disinfettato a fondo con salviette chirurgiche imbevute a base alcolica. I capezzoli devono essere puliti finchè le salviette non mostreranno più tracce visibili di sporco. Prima dell'infusione lasciar asciugare il capezzolo. Infondere in modo asettico ed evitare di contaminare l'ugello della siringa. Dopo l'infusione è consigliabile utilizzare un idoneo preparato igienizzante per immersione o spray del capezzolo.

In condizioni di freddo il prodotto prima della somministrazione deve essere riportato a temperatura ambiente riscaldandolo in acqua tiepida per 5 minuti al fine di facilitarne la siringabilità.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il seguente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 724 del 4 settembre 2014, pubblicato nella *G.U.* serie generale n. 232 del 6 ottobre 2014 in cui la frase "In condizioni di freddo il prodotto prima della somministrazione deve essere riportato a temperatura ambiente riscaldandolo in acqua tiepida per 5 minuti al fine di facilitarne la siringabilità" è stata erroneamente inserita nel punto 6.4 del SPC.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00262

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario: «Valemas 5,50 mg/ml soluzione iniettabile».

Estratto del provvedimento n. 1010 del 16 dicembre 2014

Medicinale veterinario VALEMAS 5,50 mg/ml soluzione iniettabile

Confezioni:

flacone 100 ml per bovini, ovi-caprini, suini - A.I.C. n. 104219023

flacone 250 ml per bovini, ovi-caprini, suini - A.I.C. n. 104219035

flacone 50 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 104219011

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO), Via Emilia 285 – codice fiscale 01125080372

Modifica:

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea "C(2014)6268 final" del 1.09.2014, relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari "Baytril soluzione iniettabile 2.5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate", nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva "enrofloxacina".

Visto il decreto n. 100 del 19 settembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 228 del 1.10.14).

Si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati.

Per effetto della suddetta decisione della Commissione europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi delle confezioni destinate ai bovini, ovi-caprini, suini sono di seguito indicate:

Specie di destinazione

Sono ora le seguenti:

Bovini (vitelli), ovini, caprini, suini.

Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione

Sono ora le seguenti:

Vitelli

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma spp.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis

Ovini

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.
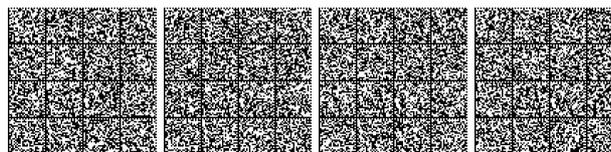
Trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli.

Caprini

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli.

Suini

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. e Actinobacillus pleuropneumoniae.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Posologia e via di somministrazione

Sono ora i seguenti:

Uso endovenoso, sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in diversi siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Vitelli

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3-5 giorni.

Artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5 giorni.

Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta o sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml.

Ovini e Caprini

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 6 ml.

Suini

2,5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,5 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio.

In ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml.

Tempo(i) di attesa

Sono ora i seguenti:

Vitelli

Dopo iniezione endovenosa: carne e visceri: 5 giorni.

Dopo iniezione sottocutanea: carne e visceri: 12 giorni.

Uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Ovini

Carne e visceri: 4 giorni.

Latte: 3 giorni.

Caprini

Carne e visceri: 6 giorni.

Latte: 4 giorni.

Suini

Carne e visceri: 13 giorni.

Per effetto della suddetta Decisione della Commissione Europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi della confezione destinata ai cani e gatti sono di seguito indicate:

Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione

Sono ora le seguenti:

Cani

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (incluse prostatite e terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, otite (esterna/media) causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp.

Gatti

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (come terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina come ad es.: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp.

Posologia e via di somministrazione

È ora la seguente:

Uso sottocutaneo. Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in diversi siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Cani e gatti

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno fino a 5 giorni mediante iniezione sottocutanea.

È possibile iniziare il trattamento con il prodotto iniettabile e mantenerlo con enrofloxacina in compresse. La durata del trattamento deve basarsi sulla durata del trattamento approvata per l'indicazione appropriata contenuta nell'RCP del medicinale in compresse.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

15A00263

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-014) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.